

PRINCIPALI ASPETTI NORMATIVI NAZIONALI LEGATI ALLA IDONEITA' IGIENICO SANITARIA DEGLI IMPIANTI AERAILICI

NEWS

Il panorama legislativo si è di recente evoluto al fine di specificare tecnicamente le disposizioni del D.L. 81/2008 con l'emanazione delle **nuove** Linee-Guida emesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

Le nuove Linee Guida sono state emesse il **7 febbraio 2013** e si intitolano "*Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all'igiene degli impianti di trattamento aria*" e si affiancano alle già presenti Linee Guida del **5 ottobre 2006** "*Schema di Linee Guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione*".

Di seguito vengono riportati le parti più significative della nuova linea guida del 2013

SCOPO DELLA PROCEDURA

Questa procedura fornisce al Datore di Lavoro **indicazioni pratiche per la valutazione e gestione dei rischi correlati all'igiene degli impianti di trattamento aria e per la pianificazione degli interventi di manutenzione**, in considerazione di quanto riportato nelle Leggi regionali, Linee Guida nazionali e norme tecniche prodotte sull'argomento.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura è riferita a tutti gli **impianti di trattamento dell'aria, a servizio di ambienti di lavoro chiusi**, destinati a garantire il benessere termo-igrometrico degli occupanti, la movimentazione e la qualità dell'aria. Gli impianti semplificati dal punto di vista strutturale e funzionale (ad esempio privi di umidificazione) sono interessati dalla procedura solo per le parti di pertinenza.

CONTROLLI SULL'IMPIANTO

Per la persistenza nel tempo della corretta funzionalità degli impianti e per il mantenimento dei requisiti igienici è necessario effettuare periodici interventi di pulizia e manutenzione che devono prevedere una ispezione visiva e se necessaria una tecnica. Le sezioni dedicate alle ispezioni e i relativi allegati contengono indicazioni tratte dalle Linee Guida dell'Accordo Stato Regioni 2006.

In particolare, il presente documento modifica le suddette linee guida per quanto concerne:

- la possibilità di valutare lo stato di manutenzione e quello igienico dell'impianto mediante l'ispezione visiva che può essere svolta indipendentemente da quella tecnica.
- la periodicità di esecuzione delle due tipologie di ispezioni (visiva e tecnica) non predeterminata, ma programmabile sulla base degli esiti di quelle precedenti.

Questo documento ribadisce la necessità dell'istituzione di un registro degli interventi effettuati sull'impianto (già previsto dalle Linee Guida dell'Accordo Stato Regioni 2006), fornendo anche una check list delle verifiche oggetto dell'ispezione visiva che unitamente ad un modello di rapporto dei risultati dell'ispezione tecnica dovranno essere allegati al suddetto registro.

ISPEZIONE VISIVA

L'ispezione visiva permette di accertare lo stato dei vari componenti dell'impianto nell'ambito di interventi manutentivi programmati. Tale esame consiste nel valutare lo stato igienico di alcuni punti critici dell'impianto e la loro funzionalità.

- **Responsabile della pianificazione degli interventi di manutenzione:** Datore di Lavoro o suo incaricato (RSPP, etc.)
- **Esecutore:** personale incaricato della manutenzione ordinaria dell'impianto. Riguardo gli eventuali obblighi formativi di tale personale il riferimento è dato dalle Leggi Regionali e dalle Linee Guida Accordo Stato Regioni 2006.
- **Periodicità:** Fatte salve le indicazioni del fabbricante presenti sul manuale di istruzione e d'uso o eventuali indicazioni di specifiche leggi, la frequenza delle ispezioni visive consigliata è annuale, o comunque stabilita in base ai risultati delle precedenti ispezioni e della valutazione dei rischi².

² La variazione delle condizioni ambientali o di lavoro, l'usura o la presenza di fonti di inquinamento a carattere temporaneo (cantieri edili civili, lavori di manutenzione stradale, scavi ecc) ecc. potrebbero rendere necessari controlli più frequenti. Una periodicità semestrale è raccomandata per edifici con sistemi di umidificazione supplementare (umidificazione adiabatica) o situati in aree con clima a umidità elevata causa del potenziale aumento di crescita microbica.

ISPEZIONE TECNICA

L'ispezione tecnica prevede normalmente campionamenti e/o controlli tecnici sui componenti dell'impianto al fine di valutarne l'efficienza, lo stato di conservazione e le condizioni igieniche. Essa permette di diagnosticare le criticità manifestate dall'impianto, le misure da intraprendere e la tempistica con la quale intervenire.

- **Responsabile della pianificazione degli interventi di manutenzione:** Datore di Lavoro o suo incaricato (RSPP, etc.)
- **Esecutore:** servizio tecnico o personale specializzato³ incaricato della manutenzione
- **Periodicità:** In considerazione della diversità delle tipologie d'impianto e della varietà delle condizioni ambientali e climatiche, non è possibile predeterminare in via generale la periodicità di esecuzione dell'ispezione. Questa dovrà essere determinata di caso in caso, sulla base della valutazione dei rischi specifici presenti. L'ispezione tecnica può essere programmata sulla base dell'esito dell'ispezione visiva e delle precedenti ispezioni tecniche. Tuttavia, nel caso dei controlli microbiologici (Allegato 4 a, b) su alcuni componenti dell'impianto può essere prevista o suggerita una periodicità (vedi di seguito).

Risulta chiaro che le ispezioni vanno eseguite da personale specializzato che abbia competenze specifiche nel campo dell'igiene aeraulica e con una frequenza da stabilirsi sulla base di una specifica Analisi del Rischio preventiva, e comunque almeno annualmente.

Nelle Linee Guida si richiama esplicitamente lo Standard NADCA ACR 2006 elaborato dal National American Duct Cleaners Association, in particolare per l'attività di verifica del grado di pulizia attraverso il Nadca Vacuum Test

La frequenza e le attività "minime" da effettuare sono riportate sulle "Linee Guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione" del 2006.

Si riporta a completamento il D.L. 81/2008 **Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data **30Aprile 2008**. Che più efficacemente rispetto al passato considera il problema costituito dalla possibile contaminazione degli impianti aeraulici.

In particolare **nell'Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro** al punto **1.9 Microclima**, sottopunto **1.9.1. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi** si prevede testualmente:

1.9.1.1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongono di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e quando ciò non sia possibile, con impianti di aerazione.

1.9.1.2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.

1.9.1.3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.

1.9.1.4. Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.

1.9.1.5. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente.

L'art. 63 del decreto, recante i requisiti di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, prevede al suo comma 1° che **“i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV”**.

Colui che ha il dovere di provvedere a che ciò avvenga è, ai sensi del successivo Art. 64 comma 1°, il datore di lavoro.

Come si vede ai nostri fini assumono rilievo **le disposizioni contenute nei punti 1.9.1.4 e 1.9.1.5.**, che hanno un evidente carattere “generico” poiché si limita ad enunciare un principio di condotta senza fornire le necessarie specificazioni tecniche.



Tuttavia, la trasgressione di tale norma è immediatamente corredata da un articolato apparato sanzionatorio.

Sono altri i dispositivi di legge definiscono i requisiti di igienicità che gli impianti aeraulici devono possedere. A tal fine, il Ministero della Salute ha successivamente emanato importanti testi sotto forma di Linee-Guida, poi adottati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano come quella del 7 febbraio 2013.

Techno One S.r.l.

Ing. Gregorio Mangano

ASCS (*Air Systems Cleaning Specialist*)